



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 266	Del 28/06/2021
Località: Torregrande - Via Stella Maris. Divieti temporanei per la concessione di posteggi isolati fuori mercato.	Dal giorno 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

atteso che, nelle more della conclusione del procedimento per l'approvazione del relativo bando di gara per la concessione di posteggi isolati fuori mercato, si ritiene necessario riservare gli spazi pubblici agli operatori commerciali nell'area di sosta compresa tra la Via Stella Maris e l'ex campo da calcio (come da planimetria allegata);

considerata l'esigenza di garantire quanto sopra indicato, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione istituendo il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, a far data dal 1° luglio 2021 fino al giorno 31 ottobre 2021;

viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 75 del 23.04.2019 e n. 146 del 27.08.2020;

visto il Regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Oristano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 23.12.2019;

visto l'Avviso pubblico del Dirigente del Settore Sviluppo del territorio del Comune di Oristano in atti al prot. 34873 del 04.06.2021;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. a far data dal 1° luglio 2021 fino al giorno 31 ottobre 2021, nell'area di sosta compresa tra la Via Stella Maris e l'ex campo da calcio (come da planimetria allegata), ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) l'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
 - b) l'istituzione del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli;
2. nel tratto di cui al punto 1 che precede è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli strumentali all'attività indicata nell'apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nei modi indicati nella medesima;
3. la realizzazione della segnaletica stradale secondo le specifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, è a cura del Servizio Trasporti Viabilità del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano, che provvederà a richiamare sul



COMUNE DI ORISTANO

retro del segnale stradale quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del DPR 495/1992;

prescrive:

1. l'obbligo in capo ai concessionari dello sgombero del suolo pubblico occupato da materiali e da ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile e dello stato dei luoghi;
2. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
3. la presente ordinanza è condizionata al possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie (es. concessione suolo pubblico, autorizzazione manomissione suolo pubblico e altro);
4. questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danno a persone o cose determinato dall'esecuzione dei lavori o comunque con le attività connesse alla lavori stessi;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Istruttore: Lentis Nicola

Dalla Residenza Municipale, lì 28/06/2021

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale